



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°128 del 13/11/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. W3 ROMA TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 LND DEL 30/09/2020 (Gara: W3 ROMA TEAM – ASTREA del 27/09/2020 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.100 del 16/10/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante contesta che sulla tribuna dell'impianto sportivo fossero presenti i propri tifosi e precisa, a tal riguardo, che in tribuna era stato consentito l'ingresso soltanto ai tesserati autorizzati delle due società, nonché ai giornalisti accreditati; il tutto per un numero complessivo di 21 persone, e pertanto nei limiti del protocollo governativo.

La Società ha inoltre precisato che alcune decine di persone erano invece presenti dietro la rete di recinzione che delimita una parte dello stesso impianto; struttura che, come noto, trovasi all'interno di un ampio Centro Sportivo Polivalente, gestito da terzi, e non controllabile dalla Società W3 Roma Team, la quale è affittuaria del solo campo di calcio.

Si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria, ritenuta del tutto ingiustificata.

Il reclamo merita accoglimento.

La Società ricorrente ha infatti prodotto l'elenco nominativo delle persone a cui era stato consentito, previo i necessari controlli, l'ingresso nella tribuna, e precisamente n. 4 giornalisti accreditati, n. 7 tesserati della Società Astrea e n. 10 tesserati della Società W3 Roma Team; il tutto per un numero complessivo di 21 persone, e quindi nei limiti fissati dal protocollo.

Quanto alla presenza dei tifosi, esclusa la possibilità di un loro ingresso in tribuna, per i rigorosi controlli posti in essere dalla Società ospitante, è vero tuttavia che sostenitori delle due squadre - come ha precisato in sede di supplemento anche lo stesso Arbitro - erano addossati alla rete di recinzione esistente tra una parte del campo e la tribuna, ma su tale area, come appare evidente anche a questa Corte, la Società reclamante non avrebbe potuto esercitare alcun controllo, dal momento che detta area è aperta alla libera circolazione di tutti coloro che frequentano il Centro Sportivo e nel quale è ubicato, come risulta dalla planimetria esibita, il campo di calcio utilizzato dalla Società W3 Roma Team.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere integralmente il reclamo, annullando la decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 29 ottobre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

2) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 14/10/2020 (Gara: FIDENE – GRIFONE GIALLOVERDE dell'11/10/2020 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.122 del 30/10/2020

L'Arbitro della gara in epigrafe annotava nel suo rapporto la presenza di un numero di circa cinquanta spettatori sulle tribune dell'impianto, aggiungeva che durante il primo tempo della gara una ventina di tifosi della società Fidene stazionavano al di fuori dell'impianto sportivo in un'area in cui era però possibile vedere la gara e facevano esplodere un fumogeno nei pressi della rete di recinzione del campo di gioco, durante la gara gli stessi tifosi facevano esplodere un petardo al di fuori del campo di gioco. Il Giudice Sportivo comminava per tali fatti alla società reclamante l'ammenda di € 500,00. Propone reclamo avverso la sanzione la società Fidene che lamenta come l'Arbitro abbia riportato nel reclamo un numero di spettatori presenti sulla tribuna eccessivo rispetto alla realtà in quanto sugli spalti si erano accomodate solo persone identificate previamente, nel numero consentito dalle attuali disposizioni di contenimento del contagio. Riguardo alle persone presenti al di fuori dell'impianto sportivo in un'area da dove è, comunque, possibile vedere la gara, deduce come non sia nella possibilità della società inibire l'accesso al pubblico in tale area che è aperta a tutti e non controllabile dalla società che non avrebbe nemmeno il potere, né i mezzi per allontanare gli astanti. A sostegno nel ricorso la società ha allegato delle fotografie dalle quali, durante lo svolgimento dell'incontro, si possono vedere sia la tribuna che l'area pubblica in cui stazionavano i sostenitori del Fidene, chiaramente individuabili da un vessillo brandito da uno dei tifosi. La società, nell'audizione richiesta innanzi alla Corte, ribadiva i concetti già espressi nel ricorso e mostrava altre foto dello stato dei luoghi. Il reclamo è fondato.

Dalla visura delle fotografie allegate e dalla stessa lettura degli atti ufficiali si può rilevare come la gran parte dei sostenitori della squadra di casa si fosse posizionata in un'area esterna all'impianto sportivo, in posizione utile per poter vedere la gara, con vessilli chiaramente riconducibili alla squadra locale. La tribuna risultava invece semivuota ed occupata da un numero di persone compatibile con quello consentito. Non può essere addebitato alla società il controllo di spazi esterni all'impianto sportivo in cui il divieto di assembramento dovrebbe essere fatto rispettare dagli organi di Polizia preposti. Va comminata, comunque, una sanzione per il lancio di fumogeni e di un petardo che, seppur provenienti dall'esterno dell'impianto sportivo sono esplosi nei pressi della recinzione del campo di gioco. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli